



COMUNE DI VERRÈS

Regione Autonoma Valle d'Aosta - Région Autonome Vallée d'Aoste

DECRETO DEL SINDACO

N.3

OGGETTO:

ISTITUZIONE DI UNA MOSTRA-MERCATO DENOMINATA "PETIT MARCHE' DES BROCANTEURS A VERRÈS".

L'anno duemilaventuno, il giorno ventotto, del mese di maggio in Verrès e nella residenza comunale, il SINDACO, sig. GIOVENZI dott. Alessandro, visto il parere di legittimità favorevole espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell'art.49 bis della L.R. n.54/1998, ha disposto l'adozione del seguente decreto:

IL SINDACO

RILEVATO come da più di vent'anni nel comune di Verrès si svolge un mercato dell'antiquariato che richiama un notevole numero di persone sia di espositori sia di visitatori per cui la manifestazione riveste una notevole importanza per il settore economico del comune;

DATO atto che la legge regionale 4 agosto 2000, n. 22 "Disciplina delle mostre - mercato. Modificazioni alla legge regionale 2 agosto 1999, n. 20 "Disciplina del commercio su aree pubbliche e modifiche alla legge regionale 16 febbraio 1995, n. 6 (Disciplina delle manifestazioni fieristiche)" prevede la possibilità di istituire delle mostre-mercato di interesse locale, intendendo per tali le manifestazioni sul suolo pubblico o privato, di cui il comune abbia la disponibilità, concernenti particolari specializzazioni merceologiche, quali l'antiquariato, le cose vecchie, le cose usate, l'oggettistica antica, i libri, le stampe, i fiori, le piante, gli oggetti da collezione e alle quali possono partecipare, oltre agli operatori che esercitano l'attività commerciale in modo professionale, soggetti che non esercitano l'attività commerciale in modo professionale, ma vendono beni ai consumatori in modo sporadico ed occasionale;

VISTO l'articolo 2 della legge regionale 04 agosto 2000, n. 22 il quale prevede che con proprio provvedimento il Sindaco stabilisce la data, il luogo, il numero di posteggi da assegnare, nonché le altre modalità e condizioni per lo svolgimento della mostra mercato;

RILEVATO altresì che non si è superato il limite di tre mostre - mercato nell'anno in corso;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTO il Codice della Strada approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni;

RITENUTO opportuno ed inderogabile provvedere ad istituire una mostra - mercato per la vendita di: Altri prodotti: antiquariato - cose usate - oggettistica antica - stampe - fiori secchi - bigiotteria - oggetti in pasta di sale - profumeria naturale - saponi - candele - oggetti da collezione - cartonage - découpage - ceramiche dipinte a mano - patchwork - pizzi, centrini e maglie realizzati artigianalmente;

ATTESO che a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non è stato svolto il mercatino di maggio e non si svolgerà quello di giugno;

DATO ATTO che, a seguito dell'emanazione delle disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 al fine di evitare sovraffollamento ed assicurare il distanziamento sociale, nonché gli obblighi da parte dei titolari di posteggio e della clientela, si è reso necessario rivedere come per lo scorso anno le disposizioni in particolare per quanto riguarda la superficie, il numero e la disposizione dei posteggi, l'orario di svolgimento, l'assegnazione dei posteggi esclusivamente a chi ha presentato domanda e di non assegnare i posteggi rimasti liberi mediante la così detta "Spunta";

VISTO il Codice della Strada approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;

Vista la legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54;

VISTO lo statuto comunale;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'articolo 9 comma 1 lettera d) della L.R. 19.08.1998 N. 46 così come sostituito dall'art. 6 comma1 della L.R. 09.04.2010 N. 14, il Segretario Comunale, visti i pareri interni dei responsabili dei relativi servizi e facendoli propri, esprime parere favorevole di legittimità di cui all'articolo 49/bis della L.R. 07.12.1998 N. 54;

DECRETA

l'istituzione di una mostra mercato avente le seguenti caratteristiche:

DENOMINAZIONE	Petit marché des brocanteurs a Verrès
DATA	La prima domenica dei mesi di luglio, agosto e settembre 2021, come dal seguente calendario: a - 4 luglio 2021; b - 1 agosto 2021; c - 5 settembre 2021.
ORARIO	dalle ore 08.00 alle ore 19.00
LUOGO	Via Caduti Libertà dall'incrocio della valle d'Ayas sino al ponte, via Duca d'Aosta sino all'altezza del bivio per la stazione, piazza Challand, piazza Chanoux, piazza don Carlo Boschi, piazza Europa,.
POSTI ASSEGNATI	52
SETTORE	Altri prodotti: antiquariato - cose usate - oggettistica antica - stampe - fiori secchi - bigiotteria - oggetti in pasta di sale - profumeria naturale - saponi - candele - oggetti da collezione - cartonage - découpage - ceramiche dipinte a mano - patchwork - pizzi, centrini e maglie realizzati artigianalmente.

secondo le modalità di cui al regolamento allegato per formarne parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Per ogni informazione relativa al presente decreto gli interessati possono contattare l'ufficio di Polizia Locale o l'Ufficio attività produttive di questo Comune - Via Caduti Libertà n. 20 - tel. 0125929324 - fax. 0125920614 e-mail: info@comune.verres.ao.it ogni giorno, esclusi i sabati e i festivi,

- orario 09,00 - 12,00/14,30 - 15,30 (Lun - Mer - Gio)
- orario 09,00 - 13,00 (Mar - Ven)

ARTICOLO 1
TIPO DI MOSTRA-MERCATO

Il presente regolamento disciplina tutte le modalità di svolgimento della mostra-mercato aventi le seguenti modalità:

DENOMINAZIONE	Petit marché des brocanteurs a Verrès
DATA	La prima domenica dei mesi di luglio, agosto e settembre 2021, come dal seguente calendario: a – 4 luglio 2021; b – 1 agosto 2021; c – 5 settembre 2021.
ORARIO	dalle ore 08.00 alle ore 19.00
LUOGO	Via Caduti Libertà dall'incrocio della valle d'Ayas sino al ponte, via Duca d'Aosta sino all'altezza del bivio per la stazione, piazza Challand, piazza Chanoux, piazza don Carlo Boschi, piazza Europa.
POSTI ASSEGNATI	52
SETTORE	Altri prodotti: antiquariato – cose usate – oggettistica antica – stampe – fiori secchi – bigiotteria – oggetti in pasta di sale – profumeria naturale – saponi – candele – oggetti da collezione – cartonage – découpage – ceramiche dipinte a mano – patchwork – pizzi, centrini e maglie realizzati artigianalmente.

ARTICOLO 2
Prescrizioni generali

E' vietata ogni forma di assembramento.

E' obbligatorio usare la mascherina a protezione delle vie aeree.

Durante la circolazione mantenere sempre la destra.

ARTICOLO 3
POSTEGGI E RELATIVE DIMENSIONI

I posteggi disponibili sono n. 52 con la possibilità di aumentarne il numero in base all'andamento epidemiologico e alle domande pervenute;

Per posteggio si intende la parte di area pubblica, o di area privata di cui il comune abbia la disponibilità che è data in concessione e si intende l'intera superficie occupata dal banco di vendita, dalle attrezzature, dalle merci e dagli automezzi.

Si intende per fronte il lato del banco a contatto del pubblico, per retrobanco il lato del banco a contatto del rivenditore, per fianchi i restanti lati.

I posteggi hanno un fronte di ml. 3,00 e un fianco di ml. 2,00 per una superficie totale pari a mq. 6,00.

Ogni posteggio non potrà essere occupato contemporaneamente da più soggetti. E' fatto divieto di dividere il proprio posteggio con gli altri soggetti, assumere in carico merce in conto vendita di altri colleghi sprovvisti della relativa concessione.

In nessun caso è consentito depositare attrezzature al di fuori dell'area del posteggio assegnato con assoluto divieto di ingombrare i passaggi per il pubblico. E' vietato chiudere la parte laterale dei banchi con assi o altre coperture quando ciò nasconda o impedisca la vista dei banchi vicini.

Gli operatori sono tenuti a parcheggiare i veicoli di trasporto nei luoghi di sosta indicati dall'Amministrazione Comunale.

Per adeguarsi alla normativa vigente in materia di COVID-19 con particolare riguardo al distanziamento sociale e alle norme igieniche , si stabilisce che i titolari dei posteggi dovranno limitare l'esposizione della loro merce all'interno della segnaletica orizzontale all'uopo predisposta che, a partire dall'edizione di luglio e fino a nuova comunicazione, avrà la funzione di segnaletica orizzontale di distanziamento nel posteggio in origine assegnato.

ARTICOLO 4 INGRESSO/USCITA

Gli espositori potranno entrare nell'area della mostra-mercato dalle ore 06:00 alle ore 08:00 tramite i varchi predisposti in via Caduti Libertà all'altezza dell'imbocco con la Valle d'Ayas e Piazza Don Carlo Boschi e sarà autorizzato ad accedere ai parcheggi dal personale preposto. i varchi saranno aperti per il solo transito pedonale, e non saranno più riaperti; Non sono Ammessi mezzi all'interno dell'area mercatale

Tutti i frequentatori del mercatino dovranno osservare la segnaletica orizzontale all'uopo tracciata.

ARTICOLO 5 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Chi è intenzionato a partecipare al mercatino di luglio, agosto e settembre dovrà far pervenire apposita domanda su modello allegato al presente (Allegato A Commercianti - All. B e C Hobbisti), in competente bollo da 16,00 € entro e non oltre

- il **27/06/2021** per l'edizione del 04/07/2021
- il **18/07/2021** per l'edizione del 01/08/2021
- il **22/08/2021** per l'edizione del 05/09/2021

Chi è intenzionato a partecipare a più di una domenica di mercatino potrà presentare un'unica domanda;

tramite l'indirizzo di posta elettronica segreteria@comune.verres.ao.it, precisando a quali edizioni vorrà partecipare;

La graduatoria degli ammessi verrà pubblicata sul sito istituzionale del Comune e comunicata per vie brevi agli assegnatari dei 52 posteggi.

Gli assegnatari del posteggio dovranno inviare, prima dello svolgimento del mercatino pena l'esclusione, la ricevuta del bonifico di pagamento del posteggio (€ 20,00 x mercatino, il cui costo comprende il Canone Unico Patrimoniale) effettuato sull'IBAN IT43L0200831690000000586258 Banca UNICREDIT, intestato al Comune di Verrès (Causale pagamento posteggio mercatino per i mesi di _____) entro il:

02 luglio 2021	per l'edizione del 04 luglio 2021
29 luglio 2021	per l'edizione del 01 agosto 2021
02 settembre 2021	per l'edizione del 05 settembre 2021

Nell'assegnazione dei posteggi i commercianti avranno priorità sugli hobbisti.

I criteri di assegnazione del posteggio sono:

- 1) Anzianità di presenza effettiva al mercatino, intesa come il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente partecipato al mercatino;
- 2) Ordine cronologico di ricevimento della domanda;

I posteggi saranno assegnati in ordine identificativo di posteggio crescente, partendo dal primo numero disponibile più basso che verrà assegnato all'espositore che risulterà primo in graduatoria.

Al fine di evitare qualsiasi forma di assembramento si ritiene di non assegnare i posteggi rimasti liberi mediante la così detta "Spunta" - Quindi chi vorrà partecipare al mercatino dovrà avere presentato regolare domanda.

ARTICOLO 6 OBBLIGHI DEGLI ESPOSITORI

Saranno ammessi all'ingresso solo coloro che, previa presentazione del documento di identità, saranno in regola con i dovuti pagamenti.

Gli espositori dovranno:

- Preventivamente verificare la propria temperatura corporea, evitando di accedere all'area se questa risulterà superiore ai 37,5° C;
- Indossare la mascherina, usare il liquido igienizzante con frequenza, o i guanti monouso;
- Mettere a disposizione dei clienti liquido igienizzante o guanti monouso e assicurarsi che utilizzino apposita mascherina;
- Rispettare gli spazi distanziometrici così come delimitati per l'occasione, impedendo al pubblico di accedere alle zone di rispetto previste tra i posteggi;
- Rispettare la di distanza di almeno un metro dalle altre persone presenti nell'area mercatale;
- Rifiutarsi di servire i clienti che non indossano la mascherina

In caso di inadempienza l'espositore potrà essere immediatamente allontanato dal area di mercato, fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente.

E' obbligatorio tenere esposto in modo ben visibile sul banco di vendita un documento identificativo, sul modello predisposto dall'Amministrazione Comunale, contenente i dati anagrafici e il numero del posteggio.

Durante le operazioni di vendita, l'autorizzazione amministrativa al commercio in originale dovrà essere esibita ad ogni richiesta degli Agenti di Polizia Locale addetti al controllo.

Ogni articolo di merce in vendita dovrà essere munito di prezzo in modo tale che lo stesso sia di chiara e facile percezione.

La mostra delle merci deve avvenire in modo da non impedire la visuale dei banchi vicini, danneggiare l'attività di altri venditori o intralciare la circolazione pedonale e veicolare.

Al termine della giornata di esposizione i partecipanti sono tenuti a lasciare lo spazio occupato pulito.

L'espositore è garante della corrispondenza degli oggetti esposti a quanto dichiarato nell'adesione e l'organizzazione può fare togliere oggetti non considerati idonei per la manifestazione.

Ai sensi dell'articolo 128 del R.D. 773/1931 - Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza - il commerciante, qualora venda prodotti di pregio, ha l'obbligo della tenuta del registro di cui all'articolo 247 del R.D. 635/1940 - Regolamento di esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. In detto registro deve indicare di seguito e senza spazi in bianco, il nome, il cognome e domicilio dei venditori e dei compratori, la data dell'operazione, la specie della merce comperata o venduta ed il prezzo pattuito.

E' vietata la circolazione di automezzi e carri nell'interno delle aree adibite a sede di mostra-mercato. I carri e gli automezzi potranno circolare solo prima dell'ora di apertura e dopo l'ora di chiusura della mostra-mercato. E' severamente vietato tenere acceso il motore degli automezzi se non in movimento. E' altresì vietato danneggiare, deteriorare o insudiciare il suolo pubblico così come è vietato accendere fuochi in ogni luogo.

E' autorizzato l'uso di apparecchiature per il riscaldamento senza l'uso di fiamme libere; in questo ultimo caso le apparecchiature dovranno essere posizionate in modo tale da non danneggiare la pavimentazione e sarà obbligatorio avere con se un estintore. Le scorie e le ceneri dovranno essere raccolte perfettamente e portate ai punti di raccolta della nettezza urbana, unitamente agli altri eventuali rifiuti.

E' vietata la vendita a chiamata con qualsiasi mezzo, grida esagerate o altri richiami chiassosi o molesti.

E' vietato l'uso da parte degli espositori di qualsiasi apparecchio per l'amplificazione e la diffusione dei suoni.

In ogni zona adibita a mostra-mercato è vietato tenere condotte scorrette verso i colleghi, il pubblico ed il personale addetto alla sorveglianza.

E' vietato il commercio itinerante su aree pubbliche all'interno dell'area della mostra-mercato e per un raggio di mt. 500 dall'area della mostra-mercato stessa.

ARTICOLO 7 OPERAZIONI DI PULIZIA

I venditori devono mantenere pulito il suolo perimetrale pari a metri 1,00 per tutta la durata dell'occupazione.

I rifiuti di qualsiasi genere devono essere posti in recipienti adatti, e riposti in appositi sacchi di polietilene i quali dovranno essere chiusi e depositati negli appositi raccoglitori. I cartoni e le cassette dovranno essere impacchettati, legati e depositati accanto ai contenitori.

ARTICOLO 8

AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI SERVIZI ACCESSORI

La gestione organizzativa della Mostra - mercato, ad esclusione della ricezione delle istanze di partecipazione e la definizione delle graduatorie che sono svolte direttamente dal Comune, e la promozione di tutte le iniziative necessarie ed utili all'incremento ed alla qualificazione della manifestazione, saranno affidate ad organizzazioni o associazioni presenti sul territorio.

ARTICOLO 9

SANZIONI

Per le violazioni alle norme del presente Regolamento si applicheranno a carico dei trasgressori, le sanzioni previste dall'articolo 29 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 oltre che dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Per quanto concerne le violazioni alle norme del presente regolamento, non previste da altre normative, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da € 80,00 a € 465,00.

Si applica la decadenza della concessione qualora si verificano una delle seguenti fattispecie:

- a) sostituzione con persone esterne all'azienda del titolare del posteggio o cessione nell'uso del posteggio, senza essere in possesso dell'autorizzazione amministrativa del titolare in originale;
- b) occupazione abusiva del suolo pubblico in precedenti edizioni della mostra-mercato;
- c) mancato rispetto della disposizione di lasciare l'area libera dai rifiuti prodotti, al termine delle operazioni di vendita.

Quando si verifichi la recidiva, con le modalità di cui all'articolo 29, 3° comma del D. Lgs. 114/98, riferita sia alle violazioni a norma del presente regolamento sia ad altre normative, al titolare della concessione è applicata la sanzione amministrativa della sospensione della concessione per le successive due edizioni.

L'amministrazione comunale potrà avvalersi di un Comitato ispettivo, nominato dal Sindaco o suo delegato, al fine di verificare l'idoneità delle merceologie effettivamente trattate con la specializzazione merceologica della mostra-mercato, i cui componenti saranno scelti tra esperti di comprovate capacità.

ARTICOLO 10

RESPONSABILITÀ

L'amministrazione comunale non risponde dei furti ed incendi che si verificano nella mostra-mercato.

Ogni responsabilità verso terzi derivanti dall'esercizio dell'attività è a carico

esclusivo del concessionario.

Per ogni informazione relativa al presente decreto gli interessati possono contattare l'ufficio di Polizia Municipale o Commercio di questo Comune – Via Caduti Libertà n. 20 – tel. 0125-929324.

Fatto, letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to GIOVENZI dott. Alessandro

=====

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Verres, il 28/05/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Elisa Manuela VALENTINO